

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 aprile 2025, n. 196
NEMESI S.R.L. - Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 272 del 28/07/2022 per la realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 con dotazione di 30 posti, denominata "Talitha Kum", da realizzarsi nel Comune di Terlizzi in via Vecchia Sovereto n. 65.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";

Vista la D.G.R. n. 398 del 31/03/2025 ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale."

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

- all'art. 7, comma 4 che "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. **Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il**

soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza".

- all'art. 7, comma 5 che "Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale";
- all'art 7 comma 6 che "Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. **La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.**";
- all'art. 6 bis che "Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6";
- all'art. 7 comma 6 ter che "Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. **Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.**"

Il predetto art. 6 bis dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 va interpretato come stabilisce l'art. 7 della L.R. n.42 del 31 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)", **entrata in vigore dal 01/01/2025** (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 13 straord. del 31/12/2024), "il comma 6 bis dell'art.7, è interpretato nel senso che si riferisce alla conferma del parere di compatibilità per trasferimento di sede della struttura sanitaria o sociosanitaria, nello stesso Comune, precedente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio"

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con DD 272 del 28/07/2022, notificata con nota prot. n. AOO183/9478 del 1/08/2022, la Regione provvedeva a rilasciare "parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Terlizzi in relazione all'istanza della Società Nemesi Srl per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "Talitha Kum", da realizzarsi nel Comune di Terlizzi, alla Via Vecchia Sovereto n. 65 per n. 30 posti; con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società Nemesi S.r.l. trasmetta al Comune di Terlizzi e allo scrivente Servizio, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo - **la registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto di locazione dell'immobile sito nel Comune di Terlizzi alla Via Vecchia Sovereto n. 65 per il Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 denominato "Talitha Kum" per n. 30 posti; con la**

precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Nemesi S.r.l. e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;*
- iii. La società Nemesi S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 06/08/2021 e 31/08/2021 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;*
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Terlizzi, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Nemesi S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;*
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno disabili si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;*
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale."*

In ottemperanza alla prescrizione imposta nella predetta DD 272/2022, la società Nemesi S.r.l. in persona di suo legale rappresentante trasmetteva il contratto di locazione definitivo di locazione dell'immobile subordinato alla condizione sospensiva al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Con determina prot. n. 28820 del 27/10/2022 il Comune di Terlizzi rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione per il Centro diurno in oggetto.

Con pec del 03/04/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0171673/2024 del 08/04/2024, il Suap del Comune di Bari trasmetteva alla scrivente Sezione su richiesta del legale rappresentante della società Nemesi S.r.l. nota del 28/12/2023 avente ad oggetto "Centro diurno per disabili ex rr n. 5/2019 "Talitha Kum" da 30 posti. Istanza di conferma dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata da codesto Comune con determina prot. n. 28820 del 27/10/2022, per modifica delle sede.", con cui rappresentava quanto segue:

"(...) premesso che

- la Società è titolare dell'autorizzazione alla realizzazione del centro diurno per disabili ex rr n.5/2019 "Talitha Kum", per 30 posti (il "Centro Diurno"), in Terlizzi, Via Vecchia Sovereto 65, rilasciata con determina di codesto Comune n. 28820 del 27/10/2022, rilasciata previa positiva al fabbisogno regionale espressa dalla Regione Puglia con d.d. n. 272 del 28/07/2022;*
- il contratto di locazione dell'immobile di Via Vecchia Sovereto 65 era subordinato alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;*
- per evenienze personali del locatore, sopravvenute nelle more dell'avveramento della predetta condizione sospensiva, il contratto di locazione è stato risolto;*
- frattanto, la Società ha acquisito la disponibilità di altro immobile, pur idoneo per l'esercizio del Centro*

Diurno, sempre in Terlizzi, su Strada Provinciale 2 n. 20/B

tanto premesso

CHIEDE

A codesto Comune di confermare l'autorizzazione alla realizzazione rilasciata con determina n. 28820 del 27/10/2022, previo rilascio del parere di conformità urbanistico ed edilizio (si allega certificato di destinazione urbanistica) e previa richiesta della conferma dei relativi pareri di compatibilità alla Regione Puglia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della L.r. 9/2017, sulla base delle planimetrie e della relazione allegate.

Si allega:

-certificato di destinazione urbanistica;

- planimetrie aggiornate;

- relazione tecnico-descrittiva;

- titolo di disponibilità immobile." (I predetti allegati non sono stati trasmessi alla Regione unitamente alla nota del 28/12/2023)

Posto quanto sopra premesso, con nota prot. n. 0124920/2025 del 10/03/2025, la scrivente Sezione rappresentava al legale rappresentante della società quanto segue: *"Tenuto conto che non risulta pervenuta alla scrivente Sezione da parte del legale rappresentante della Nemesi S.r.l. S.r.l. né l'istanza di autorizzazione all'esercizio, né l'istanza di proroga del parere di compatibilità, ai sensi dell'art 7 comma 6 della L.R. n.9/2017 né la comunicazione di avvalersi della proroga del parere di compatibilità, a sensi dell'art.7 comma 6ter della L.R. n.9/2017.*

*Atteso che il termine di validità biennale del parere di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD n. 272/2022, in relazione alla richiesta di verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "Talitha Kum", da realizzarsi nel Comune di Terlizzi, alla Via Vecchia Sovereto n. 65 per n. 30 posti, risulta scaduto in data **26/10/2024** (calcolato dal rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del Comune di Terlizzi_ con l'aggiunta di 2 anni), ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017;*

Considerato, altresì, che

- l'art. 7 comma 6bis della L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" stabilisce quanto segue: "6-bis Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."*
- ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.42 del 31 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)", **entrata in vigore dal 01/01/2025** (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 13 straord. del 31/12/2024), il comma 6bis dell'articolo7 della L.R. n.9/2017, va interpretato come segue "il comma 6 bis dell'art.7, è interpretato nel senso che si riferisce alla conferma del parere di compatibilità per trasferimento di sede della struttura sanitaria o sociosanitaria, nello stesso Comune, precedente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio"*

Sulla base della disposizione normativa sopracitata, la richiesta di conferma del parere di compatibilità di cui alla DD 272/2022 presentata dal Comune di Terlizzi in data 03/04/2024 relativa all'istanza della Società Nemesi Srl per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "Talitha Kum", da realizzarsi nel Comune di Terlizzi, alla Via Vecchia Sovereto n. 65 per n. 30 posti non è accoglibile, poiché il parere di compatibilità è scaduto ad ottobre 2024, in data antecedente all'entrata in vigore della LR n. 42/2024.

A tal proposito, giova rappresentare che qualora la predetta richiesta di conferma del predetto parere di

compatibilità di cui alla DD 272/2022 trasmessa alla scrivente Sezione in data 3/04/2024 fosse stata riscontrata per tempo, sarebbe stata comunque rigettata, poiché la precedente normativa (antecedente all'entrata in vigore _ 1.01.2025_ della l.r. 42 del 31/12/2024 che interpreta e modifica l'art. 7 comma 6bis della L.R. n.9/2017) non disciplinava la conferma del parere di compatibilità per modifica della sede. Infatti, come già ribadito dalla scrivente Sezione con DD 355/2020 e già in altre occasioni alla Nemesi stessa, il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale reso nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, non era suscettibile di modifiche in ordine alla sede dell'immobile oggetto dell'intervento e si configurava nell'ipotesi di modifica della sede dell'immobile come nuova istanza.

Pertanto, per tutto quanto sopra premesso e rappresentato, in ragione delle suesposte motivazioni, con la presente :

- si comunica che, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la validità biennale del parere di compatibilità rilasciato con la surriferita DD n. 272 del 28/07/2022 è da dichiararsi decaduta in data **26/10/2024**;
- in conseguenza di quanto innanzi, si dichiara **inammissibile** l'istanza di conferma del parere di compatibilità di cui alla DD 272 del 2022 per modifica della sede;
- e, contestualmente, **si avvia il procedimento dichiarativo di decadenza per n. 30 posti di Centro diurno per soggetti disabili di cui al RR n.5 del 2019 da realizzare in Terlizzi alla via Vecchia Sovereto n. 65 assegnati con DD 272 del 28/07/2022**, per le motivazioni suesposte.

Con riferimento al procedimento in oggetto, potranno essere presentate motivazioni e controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla presente comunicazione.

Il procedimento di adozione dell'atto finale di decadenza, fatte salve le sospensioni che si rendessero necessarie, si concluderà entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente comunicazione. (...)"

Nel termine concesso non perveniva alla scrivente Sezione nessuna controdeduzione.

Tanto considerato,

Atteso che il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD n. 272 del 28/07/2022, in relazione alla richiesta di verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "Talitha Kum", da realizzarsi nel Comune di Terlizzi, alla Via Vecchia Sovereto n. 65 per n. 30 posti, ha validità fino al 26/10/2024 (termine calcolato dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del Comune di Terlizzi_ 27/10/2022_ con l'aggiunta di 2 anni), ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017.

Rilevato che la Nemesi S.r.l. _ P.IVA 08396880729- con sede in Molfetta (BA) Corso Dante n.1/C, non ha presentato nei termini previsti dalla L.R. n. 9 del 2017 art. 7 comma 4 istanza di autorizzazione all'esercizio né motivata richiesta di proroga del parere di compatibilità ai sensi della L.R. n.9/2017 art. 7 comma 6, né la comunicazione di avvalersi della proroga del parere di compatibilità, a sensi della L.R. n.9/2017 art.7 comma 6ter;

si propone, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. n. 272 del 28/07/2022 a seguito di richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Terlizzi in relazione all'istanza della Società Nemesi Srl per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "Talitha Kum", da realizzarsi nel Comune di Terlizzi, alla Via Vecchia Sovereto n. 65 per n. 30 posti;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.

lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. n. 272 del 28/07/2022 a seguito di richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Terlizzi in relazione all'istanza della Società Nemesi Srl per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "Talitha Kum", da realizzarsi nel Comune di Terlizzi, alla Via Vecchia Sovereto n. 65 per n. 30 posti;
- di notificare il presente provvedimento a:
- **Al legale rappresentante della società Nemesi S.r.l. (nemesi.pec@pec.it);**
- **Al Suap del Comune di Bari _Codice pratica n. 08396880729-19012024- 1315-SUAP 9540-08396880729 NEMESI S.r.l. (suap.ba@cert.camcom.it);**
- **Al Comune di Terlizzi (protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it; suap.terlizzi@pec.leonet.it)**

Il presente provvedimento:

- sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro